

Mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa alla luce della riforma Cartabia. La necessità di una formazione pedagogica per una nuova professionalità giuridico umanistica

Mediator expert in restorative justice programs. The need for pedagogical training for a new legal-humanistic professionalism

Angela Muschitiello

Università degli Studi di Bari - angela.muschitiello@uniba.it

ABSTRACT

Affrontare le questioni di giustizia adottando il paradigma della restorative justice impone di guardare ai crimini come una violazione di persone e di relazioni che crea fratture interpersonali e sociali producendo bisogni umani. Di qui la necessità che la giustizia riparativa venga immaginata come una specificità professionale e in quanto e tale curata con attenzione pedagogica nei processi formativi della nuova figura di “mediatore penale esperto in programmi di giustizia riparativa”

ABSTRACT

Addressing issues of justice by adopting the paradigm of restorative justice requires looking at crimes as a violation of people and relationships that creates interpersonal and social fractures, producing human needs. Hence the need for restorative justice to be imagined as a professional specificity and as such treated with pedagogical attention in the training processes of the new figure of “expert mediator in restorative justice programs”, particularly in juvenile proceedings.

KEYWORDS

Restorative justice, pedagogy mediation, relation, human bond.

PAROLE CHIAVE

Giustizia riparativa, mediazione pedagogica, relazione, legame umano.

INTRODUZIONE

La pedagogia si nutre di parole complesse capaci di evocare significati molteplici che rimandano in modo diversificato all’orizzonte di senso educativo. In questa prospettiva *mediazione* è certamente una parola capace di suscitare riflessioni pedagogiche perché riferendosi all’importanza di ristabilire la comunicazione interrotta tra due persone e dunque ponendo come

centrale il valore della relazione in tutte le forme dell'intersoggettività umana, inevitabilmente esprime sapere educativo (Cives, 1976).

Alla mediazione, infatti, si riferiva Bertolini (1996) quando nel delineare l'approccio fenomenologico la definiva come "una delle principali funzioni dell'educazione che si esplica su vari fronti delle relazioni interpersonali" (Ibidem, p.46).

Nel suo testo *L'esistere pedagogico* (1996) l'autore evidenziava infatti come l'esperienza educativa si muove e si determina all'interno di un sistema composto da tre variabili (che possono essere pensate a loro volta come sistemi): i due soggetti in relazione; il sapere quale patrimonio comune sedimentato nella storia all'interno della comunità sociale in cui questi vivono (e cioè in termini antropologici la cultura di un gruppo); gli strumenti attraverso i quali quel sapere viene trasmesso. Questi tre elementi, secondo l'autore, stanno fra loro in un sistema di rapporti reciproci che li rendono strettamente interdipendenti in due modalità: *immediata* e *mediata*. La prima prevede che fra tutte le quattro variabili si inneschino legami spontanei che concorrono alla creazione del processo educativo (*educazione informale*); la seconda si basa invece su relazioni intenzionalmente educative perché esplicitamente e direttamente tese ad armonizzare, valorizzare ed equilibrare i vari livelli delle diverse componenti personali e sociali in gioco (*educazione formale*).

Una visione a sua volta ereditata da Cives che nel suo libro del 1973 intitolato *Mediazione pedagogica* assegnava alla pedagogia il ruolo di "scienza delle mediazioni" cioè delle trasformazioni intenzionali delle relazioni tra soggetti, tra soggetti e istituzioni, tra soggetti e tradizioni, ecc. all'interno di tutto il reale storico. Cives (1973) riconosceva cioè alla mediazione un ruolo chiave in pedagogia sia a livello di pratica che di riflessione teorica considerandola tratto distintivo dell'intenzionalità educativa in ogni esperienza di formazione umana. Secondo l'autore, infatti, sebbene la relazione sia costitutiva dell'essere umano, tuttavia non si dà, nell'esperienza quotidiana, come naturale e spontanea: va invece disvelata e autenticizzata per accompagnare ciascun soggetto a ripensare se stesso e a trovare i modi di tradurre il proprio vissuto per renderlo agibile da un soggetto altro. "Disvelata perché la relazionalità ingenua è quasi sempre soffocata da una sovrastima della concezione del sé; autenticizzata perché le relazioni, anche quando intenzionalmente perseguite e coltivate mancano spesso di reciprocità" (ibidem, 51) e cioè di quel movimento di ritorno che permette l'ascolto autentico dell'altro piuttosto che la ricerca di conferme nell'altro del proprio discorso personale.

Riflessioni a partire dalle quali l'autore giungeva ad affermare che "sebbene la relazionalità sia un dato costitutivo della realtà, questo non deve indurre a cullarsi in un ingenuo e candido ottimismo ma ad impegnarsi per cercarla e conquistarla perché possa consapevolmente essere percepita e raggiunta da ogni persona e in ogni contesto umano" (Ibidem, p. 67). Un processo che per l'autore sostanzia il senso dell'educazione.

Sulla stessa linea Franco Cambi, in un testo del 1995, conferma i suoi predecessori affermando che spetta all'educatore, attraverso il valore dell'esempio e della testimonianza, rendere espliciti i legami sottesi alle relazioni umane facilitando l'identificazione di quegli spazi, talvolta vuoti, generati dalle distanze relazionali, al fine di riempirli e di valorizzarli anche quando sembrano non essere o non volere essere in uno stato di reciproca armonia. E' su questo tavolo che – secondo tale autore – si gioca la scommessa della mediazione in pedagogia. Quest'ultima, infatti, quale sapere ipercomplesso perché antinomico e poietico caratterizzato da coppie di contrari (teoria - prassi, individuo - società, immanenza - storicità), può esplicitare attraverso la mediazione il suo mandato educativo intenzionale e progettuale promuovendo un'attenzione alla dimensione dialogica quale spazio in cui dar vita ad un creativo processo di riorganizzazione delle relazioni in prospettiva *umanamente* determinata. Uno spazio cioè in cui educare all'incontro e cioè *verso*,

per ma anche con l'altro incentivando l'assunzione della reciproca responsabilità di riconoscimento e valorizzazione della propria e altrui specificità e unicità di risorse (Buber, 1993). Mediazione quindi come incoraggiamento "ad accorgersi dell'altro persona la cui presenza non è insignificante, ma costantemente interpella a un corrispondere che implica assumere responsabilità della relazione" (Muschitiello, 2019, p. 371).

Tale ritrovato senso educativo del termine mediazione consente di approcciarsi con occhio pedagogico all'utilizzo di questo termine in numerosi contesti che pur non caratterizzandosi esplicitamente da finalità educative si pongono obiettivi di promozione, rafforzamento, rinnovamento di relazioni umane. Ci si riferisce in particolare all'uso che del termine si fa nelle cosiddette ADR o *Alternative Dispute Resolution* quali procedure attivate in ambito giuridico, familiare, aziendale, scolastico, commerciale per risolvere in modo alternativo a quello giudiziale varie tipologie di controversie che possono insorgere tra diverse parti in gioco. L'obiettivo della mediazione in ciascuno dei diversi contesti sopra considerati è di attenuare la conflittualità tra le parti coinvolte promuovendo modalità comunicative capaci di riorganizzare le relazioni e gli interessi in gioco ed evitare il ricorso ad un'azione giudiziale.

Tra tutte le procedure di mediazione oggi attuate, quella di tipo penale applicata al contesto della giustizia riparativa o "*restorative justice*" (termine coniato nel 1977 dal criminologo Albert Eglash) sembra coinvolgere maggiormente la riflessione pedagogica in quanto paradigma di giustizia teso a rispondere al crimine in una prospettiva di agire educativo.

2. DALLA MEDIAZIONE PEDAGOGICA ALLA *RESTORATIVE JUSTICE*

Il termine *restorative justice* è stato utilizzato per la prima volta nel documento ECOSOC Res. n. 15/2002 delle Nazioni Unite (intitolato, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*) che la definiva come una misura dinamica alternativa alla pena, volta al contrasto della criminalità nell'ottica del rispetto della dignità di ciascuno, dell'eguaglianza di tutti, dell'armonia sociale nei vari stadi del procedimento o nell'esecuzione delle pene. Una visione successivamente rimarcata nel 2018 a livello europeo con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre¹ sulla scorta della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012². In essa venivano istituite norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime sottolineando che "il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle persone" (art. 39) e dunque un fenomeno complesso implicante un gamma ampia e articolata di variabili (bisogni, motivazioni, interazioni, linguaggi, diritti, aspettative, costruzioni, rappresentazioni) che interessano trasversalmente tutti gli attori coinvolti, il loro entourage parentale ambientale e sociale, la struttura istituzionale.

Tale visione relazionale del fenomeno criminoso esplicitata nella normativa internazionale trova nella *restorative justice* una risposta complessa capace di assumere in sé l'irreparabilità umana intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) al di là della mera ricerca di un risarcimento di tipo compensatorio per il danno provocato dal fatto criminoso. Un danno, dunque, che non è più visto solo come conseguenza oggettiva del fatto reato ma come "condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore

¹ Tale raccomandazione ha sviluppato la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale

² Tale documento ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI

e persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione" (Vitrano, 2023, p.10).

Operando quindi su un piano completamente diverso da quello classico del diritto penale la *restorative justice* si occupa non di chi merita di essere punito e con quali sanzioni, bensì di chi soffre e di cosa può essere fatto portando alla luce le ferite umane, i vuoti, le mancanze derivanti dal danno arrecato/subito, quali aspetti essenziali per la vita dell'uomo che sino ad ora non entravano nel processo penale.

Il senso della giustizia riparativa, se si vuole, è tutto qui: la costruzione di un tempo e di uno spazio riservati e confidenziali all'interno dei quali, attivare percorsi di riconoscimento e di ascolto reciproco che operino sul piano emozionale sia per l'offeso – cui è data la possibilità di esprimere i propri sentimenti in relazione alla lesione subita – che per il reo che può così confrontarsi con il danno emotivo arrecato.

Come afferma Gustavo Zagrebelsky (2024), infatti, il valore attribuito alla reciprocità relazionale nel dar vita a percorsi di riparazione apre finalmente la strada ad un "approccio fiduciario anziché impositivo della giustizia", (p. 44) capace cioè di guardare oltre sé stesso, oltre i confini delle norme e di tener conto, al di là dei propri elementi tecnici e formali, delle vite incarnate, delle persone in carne e ossa le cui esistenze e storie desiderano essere accolte, ascoltate, coinvolte e non solo sanzionate o minacciate.

3. IL MEDIATORE PENALE ESPERTO IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Anche in Italia il percorso di riconoscimento della giustizia riparativa è frutto di un lungo processo culturale iniziato più di venti anni fa (fine anni 90, inizi 2000) a partire dalle prime esperienze attuate dagli "Uffici per la mediazione penale minorile" aperti a Torino, Milano e Bari. Si trattava in quei casi però soltanto di sperimentazioni che cominciavano a dar forma ad un nuovo modello di giustizia, alternativo a quello classico, poi entrate a far parte del linguaggio e del senso comune in ambito giuridico solo nel 2022 con l'approvazione della cosiddetta Riforma Cartabia contenuta negli articoli da 42 a 67 del d.lgs. 150/2022.

Tale normativa, nel dare attuazione ai principi e ai criteri fissati all'art. 1, comma 18, della legge delega n. 134 del 2021, ha fornito una definizione nazionale di giustizia riparativa intendendola come "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art.42).

L'uso del termine "programma di giustizia riparativa"³ adottato dalla normativa è chiara espressione del valore progettuale che il legislatore ha voluto riconoscere a tale procedura di mediazione volta a ricostruire il legame spezzato tra vittima, reo e comunità offrendo un'alternativa relazionale possibile a quella conflittuale conseguente al reato: la riparazione. Un percorso cioè che intende lavorare sulla dimensione trasformativa delle posizioni umane

³ I programmi di giustizia riparativa si svolgono presso i Centri per la giustizia riparativa, ossia strutture istituite presso gli enti locali a cui competono le attività relative all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi.

divergenti (vittima e reo) che si vengono a creare in seguito al fatto criminoso, accogliendole e riconoscendole, invece di stigmatizzarle e patologizzarle. Tale procedura non intende dunque risolvere o annullare il danno prodotto dal crimine o ricercare una benevolenza incondizionata nei confronti del reo, ma restituire a tutte le parti in gioco l'opportunità di guardare al futuro come persone nuovamente integre e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa.

Un percorso di riflessione e di cambiamento che per essere realmente trasformativo – anche in un'ottica di prevenzione di danni futuri – deve essere specificamente calibrato sulle caratteristiche del reato commesso e sulla specificità delle persone coinvolte per ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari. La riparazione, secondo quanto previsto dalla legge, può infatti essere anche solo simbolica e quindi consistente in dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi, oppure materiale, come il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori (art. 56). Questo perché nel nostro ordinamento, la giustizia riparativa assume un ruolo incidentale rispetto a quello della giustizia ordinaria, volto precipuamente ad appianare il trattamento sanzionatorio spettante a colui che è stato giudicato colpevole al termine del processo ed abbia parallelamente svolto un programma di riparazione recante esito positivo.

Tale delicato mandato riparativo assegnato alla giustizia riparativa dalla normativa richiede che i relativi programmi siano attuati da professionisti formati ad hoc e che la legge Cartabia ha individuato nella figura del *mediatore penale esperto in programmi di giustizia riparativa*⁴. A tale specialista è espressamente demandato il compito di porre in atto, fin dagli incontri preparatori, una comprensione ermeneutica della situazione relazionale che si è creata in seguito al fatto criminoso al fine di indagare le condizioni di possibilità di definizione di un itinerario formativo propositivo, maieutico e non direttivo, che miri a mettere i soggetti coinvolti (vittima e reo) nella condizione di accogliere la loro condizione umana *disgregata* dall'offesa arrecata o subita. Un percorso di empowerment relazionale volto a stimolare nelle parti il riconoscimento e l'attivazione delle risorse personali al fine di avviare percorsi di trasformazione della composizione dei rapporti all'interno della situazione “occupandosi sempre di garantire equilibrio ed evitare il rischio di sbilanciamento di potere” (Vitrano, 2023, p.8).

Al mediatore penale esperto è cioè richiesto di dar vita ad uno spazio dialogico narrativo in cui – orientando e rifondando le relazioni sul movimento del ri-volgersi, riconoscersi e confermarsi reciprocamente – vittima e reo possano confrontarsi ed esprimersi senza condizionamenti o libere interpretazioni per aprirsi all'accoglienza dei dissensi e delle diversità. Obiettivi non semplici da raggiungere senza una specifica competenza di tipo fenomenologico che consenta a tale professionista di porsi con atteggiamento eidetico nella relazione con i soggetti coinvolti. Quell'approccio, cioè, tipico della ricerca pedagogica, che assume una posizione non valutativa e non giudicante attorno a un evento o fenomeno specifico contestualizzando il comportamento dei soggetti coinvolti come conseguenza del modo in cui essi vivono e strutturano nella propria coscienza una determinata esperienza e la esprimono nell'interrelazione con gli altri. Un atteggiamento, cioè, esplorativo volto a cogliere l'essenza (*eidōs*) delle esperienze umane nel loro manifestarsi concreto, nel loro “venire alla luce”, in maniera libera da pre-giudizi, mettendo tra parentesi le abitudini mentali e l'ovvietà che ricoprono la capacità di “vedere” [...] e di sapersi aprire al darsi, al possibile, a quella comprensione immediata (e non mediata come detto sopra) che implica la capacità di saper guardare agli eventi in una luce diversa da quella che li

⁴ Capo IV del D.Lgs n. 150/2022 disciplina la figura e le modalità di intervento del mediatore penale esperto in programmi di giustizia riparativa cui si fa espressamente riferimento.

oggettivizza per spiegarli (Husserl, 1981). Il tutto adottando un atteggiamento di prossimità che non significa fusionalità ma vicinanza umana professionale, che consente di non limitarsi ad una comprensione logico-razionale e a una spiegazione causalistica esterna (*erklären*) dei dati di fatto legati all'evento osservato ma di poter assumere rispetto ad esso un' intenzionalità problematica forte che richiama alla natura eidetica delle relazioni.

Letto in questa prospettiva il reato nella giustizia riparativa, per come essa è stata concepita, assume la configurazione di "esperienza relazionistica in situazione" (Iori, 2016, p. 91) rispetto alla quale il mediatore penale esperto è tenuto ad osservare la concretezza dei comportamenti umani di coloro che ne sono coinvolti cogliendoli nella loro essenza profonda e lasciando che si manifestino da sé come cose che appaiono (*tà phainòmena*) senza attribuire ad essi una luce positiva o negativa ma semplicemente riconoscendoli e spiegandoli per come essi vengono alla luce al fine di provare a definire le condizioni possibili e le strategie più adatte ad affrontarli in modo evolutivo (Iori, 2007). A tal proposito Morineau (2018) definisce infatti l'atto del mediare nella giustizia riparativa come "scena dove due crisi possono incontrarsi per poter iniziare a riconoscersi nuovamente, intraprendendo un cammino di conoscenza per scoprire una nuova immagine di sé, dell'altro e della situazione" (Ibidem, p.71).

CONCLUSIONI

La dimensione relazionalmente trasformativa evocata così fortemente dalla giustizia riparativa apre importanti spazi pedagogici di riflessione dentro le maglie spesso strette del diritto. Un diritto che lo stesso Zagrebelsky (2024), definisce *mite* per evidenziare che, alla luce delle riforme, il suo obiettivo non è disarmare o sconfiggere ma "modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il crimine e il criminale: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte, pur rappresentandone il lato d'un rapporto patologico" (Ibidem, p. 23). Questo non significa non tener conto della diversa posizione umana e morale della vittima e del reo rispetto al fatto accaduto ma educare i soggetti in gioco a gestire le conseguenze del danno arrecato e subito ritrovando quella direzione intenzionale che, come dice Bertolini (1996), risponde all' esigenza di favorire l'incontro intersoggettivo di esistenze ferite per lo sviluppo di nuovi legami sociali.

Offrendo infatti l'opportunità di superare la logica del conflitto quale strumento unico di espressione e difesa dell'individualità tipica delle aule processuali in cui il gioco delle parti richiede ad entrambe di prendere una posizione, di parteggiare e di difendere le proprie ragioni, la giustizia riparativa evidenzia l'urgenza oggi di agire anche a livello giuridico e giudiziale nella prospettiva del recupero del valore del legame umano quale bisogno, ricerca, desiderio trasformativo e formativo di ogni individuo di riconoscersi come persona al di sopra dei propri interessi e posizioni (Benasayang & Del Rey, 2018).

Un approccio innovativo di diritto che rispecchia fortemente quel richiamo alla responsabilità etica della pedagogia fondata su un'idea di pace intesa come tensione verso il futuro "non un futuro qualsiasi ma quello migliore possibile nell'ordine della condizione umana" (Buber, 1993, p.24). Come mai allora, alla luce di tali riflessioni, non si prevede che la formazione del *mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa*, accanto alle specifiche competenze giuridiche, sociologiche, psicologiche, e criminologiche si connoti anche di competenze di natura pedagogico metodologica?

BIBLIOGRAFIA

- Benasayang, M. & Del Rey, A. (2018). *Elogio del conflitto*. Milano: Feltrinelli.
- Bertolini, P. (1996). Mediazione-mediare. In P. Bertolini, *Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione* (pp. 342-343). Bologna: Zanichelli.
- Bronfenbrenner, U. (1984). *Ecologia dello sviluppo umano*, Bologna: Il Mulino.
- Buber, M. (1993). Il principio dialogico ed altri saggi, Cinisello Balsamo: San Paolo [Edizione originale pubblicata 1984]
- Cambi, F. (1995). *Storia della pedagogia*, Bari: Laterza.
- Cives, G. (1973). *La mediazione pedagogica*. Firenze: La Nuova Italia.
- Husserl, E. (1981). *L'idea della fenomenologia*. Milano: Bonpiani.
- Morineau, J. (2018). La mediazione umanistica, Trento: Centro Studi Erickson [Edizione originale pubblicata 2016].
- Muschitiello, A. (2019). Lo Spazio Neutro per so-stare nel conflitto genitori-figli e tras-formarlo in conflitto formativo. Riflessioni pedagogiche in prospettiva fenomenologica. *MeTis. Mondi educativi*. Temi, indagini, suggestioni, 1, 363-379.
- Sirignano, C. (2010). *La mediazione educativa familiare. Una risorsa formativa per le famiglie separate, divorziate e ricostituite*. Roma: Armando.
- Six, J. (1990). *Le Temps des médiateurs*. Paris: Seuil.
- Vitrano, F. (2023). Confliggere/mediare. *Minori e Giustizia*, 3, 5-13.
- Zagrebelsky, G. (2024). *Il diritto mite*. Torino: Einaudi.